



COMUNE DI ARCORE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 28/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 1 - Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 46 della L.R. 28/1990

ART. 2 - Condizioni per le riserve

Può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare che oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 28/90 e successive modificazioni ed integrazioni sia almeno in una delle seguenti situazioni sottocitate:

1 - in riferimento all'art. 10 L.R. 28/90.

- primo comma:
- per necessità di pubblica utilità;
 - per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
 - per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale, segnalata dagli organi competenti, ad esclusione di quella derivante da sfratto di alloggio, a cui si provvede ai sensi dell'art. 46 della L.R. 28/90;
 - per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale.
 - per nuclei familiari collocati provvisoriamente dal Comune nei propri alloggi per far fronte a situazioni di documentata rilevanza sociale

secondo comma: - per il rilascio dell'alloggio di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di sospensione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.

2 - in riferimento all'art. 46 della L.R. 28/90.

primo comma: - fino al 30.12.1996 (vedi L.R. 2 del 30.1.1995) per i nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore alla data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati in graduatoria di cui all'art. 8 della L.R. 91/83.

La riserva può essere esercitata fino al

Fi. Pelle

APB

Sobrero Pinavero Lampugnani

Tale riserva può essere esercitata fino alla capienza massima del 30% degli alloggi che si rendono disponibili annualmente.

ART. 3 - Priorità delle riserve

L'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio competente, nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati ~~ai~~ deve tener conto delle condizioni socio sanitarie ed economiche dei nuclei familiari interessati.

A tale fine sono stabilite le seguenti priorità attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che soggettive.

I punteggi sono così articolati:

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI
- Per necessità di pubblica utilità	2
- Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	2
- Per fenomeni derivanti dalla emigrazione extracomunitaria di particolare rilevanza sociale documentata	1
- Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale, documentata dai servizi competenti, ivi compresa la tutela dei soggetti più deboli	4
- Per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di sospensione del servizio per gravi motivi	2
- Per sentenza esecutiva di sfratto	1
- Per alloggio improprio e dichiarato anti-igienico:	
a - alloggio privo o carente di impiantistica	0,5
b - alloggio privo o carente di servizi igienici	1,5
c - alloggio sovraffollato	1,5

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
In riferimento al reddito	
- reddito familiare inferiore a 5 milioni lordi procapite	4
- reddito familiare inferiore a 2 milioni lordi procapite	3

Si Pella

[Signature]
[Signature]
[Signature]

- reddito familiare inferiore a 9 milioni lordi procapite 2
- famiglie monoreddito con minori 4
- Con la presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap sup. 60% 4*
- A persone sole con figli o minori a carico 4*

* punteggio cumulabile

NB. a parità di punteggio si dà priorità:

- 1) alla presenza di minori nel nucleo familiare,
- 2) alla data di presentazione della domanda ovvero al numero di protocollo.



Roberta Sivano

Grillo

R. [Signature] [Signature] [Signature]

